

## **TRATTAMENTI PER GLI AVENTI CAUSA DELLE VITTIME DEL DOVERE**

Prestazione erogata al coniuge, agli orfani e in mancanza di questi ai genitori ed ai collaterali del personale della Polizia di Stato. Deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza d'azioni terroristiche o criminose o in servizio d'ordine pubblico. (art. 93, 6° comma T.U. 1092/73)

**COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE:** *su domanda degli eredi o superstiti da presentare sia alla sede INPDAP che alla Prefettura-U.T.G. dell'ultima sede di servizio.*

**DECORRENZA:** dalla data del decesso

### **COME SI CALCOLA LA PRESTAZIONE:**

E' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività che era percepito dal congiunto al momento del decesso, rideterminabile in funzione degli aumenti concessi al personale di pari qualifica in attività di servizio.

**COMPETENZA (\*):** SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA che dopo aver acquisito la documentazione sanitaria ed amministrativa, nonché, il parere del Comitato , emette formale provvedimento di liquidazione della pensione, soggetto al controllo successivo di legittimità dell'Ufficio del Controllo della Corte dei Conti.

Nell'ambito del Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza, la trattazione delle pratiche è suddivisa tra le Divisioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> secondo le competenze indicate nell'organigramma (home page).

**(\*)Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP subentrerà all'Amministrazione Centrale nella liquidazione dei trattamenti pensionistici. In ordine agli adempimenti degli Uffici periferici per il procedimento relativo alla concessione della pensione privilegiata, l'INPDAP fornirà ulteriori precisazioni.**

## **LEGGE 407/98**

E' prevista, tra l'altro la concessione al coniuge ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori, ai collaterali, se conviventi e a carico, delle vittime del dovere per terrorismo, di eversione dell'ordine democratico e per fatti delittuosi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis del codice penale, già titolari del trattamento speciale di pensione di reversibilità, di due annualità del suddetto trattamento pensionistico in godimento.

Il citato beneficio si applica agli eventi verificatesi successivamente alla data del 1/1/1967.

Per effetto dell'articolo 82 della legge n.388/2000 tale provvidenza è assicurata anche ai superstiti del personale ucciso a causa di azioni criminose , a decorrere dall'1/1/1990.